


| dinamici insieme



# *Regolamento sulla liquidazione parziale*

Compacta Fondazione collettiva LPP

Valido dal 1° gennaio 2021



# *Indice*

<b>Art. 1</b>	<b>Informazioni generali</b>	<b>4</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Requisiti</b>	<b>4</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Data di riferimento</b>	<b>6</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Fondi liberi e disavanzo (sottocopertura)</b>	<b>6</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Uscita collettiva</b>	<b>8</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Piano di ripartizione</b>	<b>8</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Procedura</b>	<b>8</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>9</b>

## **Art. 1 Informazioni generali**

1. Le presenti disposizioni disciplinano i requisiti e la procedura per la liquidazione parziale degli investimenti in pool (comparto di investimenti) della Fondazione, la liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza e per la liquidazione parziale della Fondazione.

2. Se non diversamente specificato, le disposizioni valgono per i comparti di investimenti, le casse di previdenza e la Fondazione.

3. Gli accertamenti ai fini dell'esecuzione di una liquidazione parziale spettano alla Fondazione. In caso di scioglimento parziale o completo della Convenzione di adesione si procede normalmente a una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza (vedasi eccezione art. 2 lett. B punto 5).

4. L'esecuzione della liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza spetta alla Fondazione. Il datore di lavoro e la Commissione di previdenza sono tenuti a mettere immediatamente a disposizione della Fondazione su richiesta di quest'ultima tutti i dati necessari per l'adempimento del suo compito.

## **Art. 2 Requisiti**

### **A. Comparti di investimenti**

1. I requisiti per la liquidazione parziale di un comparto di investimenti si ritengono soddisfatti se:

- a. si verifica una riduzione considerevole del numero di assicurati all'interno del comparto di investimenti;
- b. vengono sciolte Convenzioni di adesione.

2. La riduzione del numero di assicurati all'interno del comparto di investimenti è ritenuta considerevole se è pari ad almeno il 10% del numero di assicurati e se comporta una riduzione degli averi di vecchiaia del

comparto di investimenti di almeno il 10%. La riduzione può derivare da un licenziamento da parte di un'azienda affiliata per ragioni di natura economica o dall'anticipazione del licenziamento da parte del lavoratore dipendente.

3. Lo scioglimento di Convenzioni di adesione da parte del datore di lavoro o della Fondazione comporta una liquidazione parziale soltanto se tale scioglimento determina l'uscita dal comparto di investimenti di almeno il 10% del numero di assicurati attivi e beneficiari di rendita del comparto di investimenti e di almeno il 10% degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi e dei capitali di copertura dei beneficiari di rendita. Per il raggiungimento di queste percentuali vengono considerate unicamente le Convenzioni di adesione in vigore da almeno 5 anni, tenendo conto dei contratti sciolti nell'ambito di un anno di esercizio, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre di un anno.

### **B. Casse di previdenza**

1. I requisiti per una liquidazione parziale della cassa di previdenza si ritengono soddisfatti se:

- a. l'azienda affiliata alla Fondazione riduce considerevolmente il suo organico per motivi di natura economica e ciò comporta l'uscita involontaria di una parte considerevole delle persone assicurate attive ovvero l'uscita di una parte considerevole degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza;
- b. l'azienda affiliata alla Fondazione viene ristrutturata e questa misura comporta l'uscita involontaria di una parte considerevole delle persone assicurate attive ovvero l'uscita di una parte considerevole degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza. Ha luogo una ristrutturazione quando alcune attività di un datore di lavoro affiliato vengono raggruppate, sospese, vendute, esternalizzate o altrimenti riorganizzate. Tuttavia con il termine «ristrutturazi-

one» non si intende in primo luogo la riduzione dei posti di lavoro, ma ad esempio la chiusura e il trasferimento totale o parziale di unità aziendali ad altri datori di lavoro con il corrispondente abbandono dell'istituto di previdenza da parte dell'effettivo assicurato. Nuovi rapporti di proprietà con il mantenimento dell'effettivo assicurato presso l'istituto di previdenza o la revisione della struttura organizzativa senza licenziamenti non costituiscono una ristrutturazione;

c. la Convenzione di adesione viene sciolta interamente o in parte, per cui le persone assicurate attive abbandonano la cassa di previdenza e i beneficiari di rendita vengono fundamentalmente trasferiti al nuovo istituto di previdenza.

**2.** La riduzione dell'organico ai sensi dei punti 1.a. e 1.b. è ritenuta considerevole se, a seconda del numero di persone assicurate attive prima dell'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione, avviene nell'entità indicata di seguito:

- fino a 10 persone assicurate: almeno 3 uscite involontarie e 30% degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza uscente
- da 11 a 50 persone assicurate: almeno 5 uscite involontarie e 20% degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza uscente
- oltre 50 persone assicurate: almeno 10% delle persone assicurate attive e 10% degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza uscente

**3.** Quale inizio della riduzione del personale ovvero della ristrutturazione vale la data di uscita della prima persona assicurata che abbandona involontariamente la cassa di previdenza. Quale fine vale la data di uscita della persona assicurata che abbandona per ultima la cassa di previdenza. È determinante la riduzione de-

ll'organico o la ristrutturazione che avviene entro un periodo di dodici mesi. Se la riduzione avviene in un arco di tempo maggiore o minore, fa fede tale periodo.

**4.** L'uscita di una persona assicurata è considerata involontaria se il suo rapporto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro per ragioni di natura economica. L'uscita è considerata involontaria anche nel caso in cui sia la persona assicurata stessa a disdire il rapporto di lavoro, entro un periodo di 6 mesi da quando è venuta a conoscenza della riduzione del personale ovvero della ristrutturazione, al fine di anticipare il licenziamento da parte del datore di lavoro oppure perché non accetta le nuove condizioni di impiego proposte. Per la determinazione del numero di assicurati uscenti non vengono considerate le uscite involontarie per altri motivi, quali la scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, i licenziamenti per motivi disciplinari, i licenziamenti per motivi di rendimento, il passaggio nelle fila dei beneficiari di rendita della Fondazione in seguito a pensionamento anticipato oppure ordinario, i decessi o le invalidità.

**5.** Il requisito per la liquidazione totale della cassa di previdenza consiste nel completo scioglimento della Convenzione di adesione. In tal caso, tutti i dipendenti assicurati e i beneficiari di rendita del datore di lavoro fino a quel momento affiliato rientrano nel numero di assicurati uscenti, a condizione che questo non contrasti con le disposizioni della Convenzione di adesione. Si rinuncia all'esecuzione di una procedura di liquidazione totale in caso di scioglimento completo della Convenzione di adesione se al momento dello scioglimento della Convenzione la cassa di previdenza non presenta né persone assicurate attive, né beneficiari di rendita (cassa di previdenza «vuota»).

**6.** Il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente alla Direzione generale della Fondazione la riduzione dell'effettivo ovvero la ristrutturazione della sua azienda ai sensi dell'art. 2 lett. B cpv. 1 lett. a e b. In particolare devono essere indicati il contesto della riduzione del personale, la fine dei rapporti di lavoro e il motivo dei licenziamenti.

### **C. Fondazione**

**1.** I requisiti per la liquidazione parziale della Fondazione si ritengono soddisfatti se:

- a. si verifica una riduzione considerevole del numero di assicurati;
- b. vengono ristrutturate aziende;
- c. vengono sciolte Convenzioni di adesione.

**2.** La riduzione del numero di assicurati della Fondazione è ritenuta considerevole se è pari ad almeno il 10% e comporta una riduzione degli averi di vecchiaia di almeno il 10%. La riduzione può derivare da un licenziamento da parte di un'azienda affiliata per ragioni di natura economica o dall'anticipazione del licenziamento da parte del lavoratore dipendente.

**3.** Le ristrutturazioni di aziende comportano una liquidazione parziale della Fondazione se la riduzione del numero di assicurati è pari ad almeno il 5% e la riduzione degli averi di vecchiaia ammonta ad almeno il 5% e la riduzione è da ricondurre a ristrutturazioni ai sensi dell'art. 2B punto 1b.

**4.** Lo scioglimento di Convenzioni di adesione da parte del datore di lavoro o della Fondazione comporta una liquidazione parziale soltanto se tale scioglimento determina l'uscita dalla Fondazione di almeno il 5% del numero di assicurati attivi e beneficiari di rendita e di almeno il 5% degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi

e dei capitali di copertura dei beneficiari di rendita. Per il raggiungimento di queste percentuali vengono considerate unicamente le Convenzioni di adesione in vigore da almeno 5 anni, tenendo conto dei contratti sciolti nell'ambito di un anno di esercizio, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre di un anno.

### **Art. 3 Data di riferimento**

Quale data di riferimento della liquidazione parziale in seguito a riduzione dell'organico vale la data di chiusura del bilancio più prossima all'inizio della riduzione del personale ovvero della ristrutturazione dell'azienda.

Nel caso di una liquidazione parziale o totale in seguito a scioglimento parziale o completo della Convenzione di adesione vale come data di riferimento la data in cui è stata sciolta la Convenzione di adesione. Se lo scioglimento della Convenzione di adesione avviene in un'altra data, la data di riferimento è il 31 dicembre dell'anno in cui viene sciolta la Convenzione.

Tale data di riferimento è determinante per il calcolo dell'importo dei fondi liberi ovvero del disavanzo (sottocopertura) ovvero degli accantonamenti attuariali.

### **Art. 4 Fondi liberi e disavanzo (sottocopertura)**

**1.** È determinante il conto annuale della Fondazione verificato dall'ufficio di revisione in base alle norme Swiss GAAP FER 26 alla data di riferimento della liquidazione parziale.

**2.** Se il risultato è negativo (sottocopertura) ed è disponibile una riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo, questa viene conteggiata al massimo fino a compensazione del disavanzo della cassa di previdenza. In caso di esecuzione della liqui-

dazione parziale o totale, la riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo così conteggiata viene liquidata a favore degli assicurati uscenti nella misura in cui si riferisca all'avere di vecchiaia da trasferire non coperto. Se in caso di disavanzo (sottocopertura) in seguito alla protezione degli averi LPP non sia possibile addebitare l'intero disavanzo agli assicurati uscenti, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dell'importo non riducibile. È inoltre tenuto a farsi carico del disavanzo non riducibile spettante ai beneficiari di rendita uscenti.

**3.** Nel caso di un risultato positivo, l'importo previsto della riserva di fluttuazione di valore viene utilizzato per il capitale di previdenza residuo. Se i fondi residui sono superiori all'importo previsto della riserva di fluttuazione di valore, la cassa di previdenza dispone di fondi liberi.

**4.** In caso di modifiche sostanziali degli attivi e passivi tra la data di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi e i capitali di copertura dei beneficiari di rendita pari ad almeno il 10%, i fondi liberi ovvero il disavanzo (sottocopertura) vengono adeguati di conseguenza. Altrettanto vale per eventuali diritti collettivi a riserve di fluttuazione di valore o ad accantonamenti attuariali.

**5.** Se in caso di liquidazione parziale esiste una riserva dei contributi del datore di lavoro che non può più essere utilizzata secondo il suo scopo, poiché il datore di lavoro non impiega più alcun lavoratore dipendente da assicurare oppure non impiegherà più nel prossimo futuro alcun lavoratore dipendente da assicurare, la riserva dei contributi del datore di lavoro viene liquidata e assegnata ai fondi liberi della cassa di previdenza.

**6.** Se i fondi liberi del comparto di investimenti in questione sono inferiori al 5% degli averi di vecchiaia delle persone assicurate attive rimanenti nel comparto di investimenti ovvero degli averi di vecchiaia delle persone uscenti e in media inferiori a CHF 200 pro capite, non ha luogo alcuna ripartizione dei fondi liberi. Il gruppo di persone dei beneficiari di rendita uscenti nell'ambito del comparto di investimenti non viene considerato quando la quota per singolo beneficiario di rendita è mediamente inferiore a CHF 200.

Se i fondi liberi della cassa di previdenza sono inferiori al 5% degli averi di vecchiaia delle persone assicurate attive rimanenti nella cassa di previdenza ovvero del capitale di previdenza delle persone uscenti e in media inferiori a CHF 1'000 pro capite, non ha luogo alcuna ripartizione dei fondi liberi.

**7.** In linea di principio le quote di fondi liberi spettanti alle persone assicurate attive uscenti vengono erogate individualmente. È esclusa la compensazione di diritti sociali ai sensi del diritto del lavoro o extragiuridici tramite ripartizione dei fondi liberi.

**8.** Le quote di disavanzo spettanti alle persone assicurate attive uscenti vengono detratte individualmente dalla loro prestazione di libero passaggio. Se è già stata versata una prestazione di uscita non ridotta o ridotta in modo insufficiente, la persona assicurata ovvero l'istituto di previdenza o di libero passaggio deve rimborsare l'importo versato in eccesso.

**9.** I fondi liberi o le quote di disavanzo spettanti alle persone assicurate attive e ai beneficiari di rendita rimanenti vengono mantenuti senza essere ripartiti individualmente.

## **Art. 5 Uscita collettiva**

1. Se almeno 10 persone assicurate attive passano in blocco a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), il trasferimento della loro quota di fondi liberi avviene in modo collettivo. In caso di uscita collettiva, oltre al diritto collettivo ai fondi liberi, sussiste un diritto collettivo pro quota alle riserve di fluttuazione di valore, a condizione che queste siano state costituite. Il diritto alle riserve di fluttuazione di valore corrisponde pro quota al diritto all'avere di vecchiaia tenendo conto dell'importo prestato dal collettivo uscente per la costituzione delle riserve di fluttuazione di valore. L'ammontare viene determinato pro quota sulla base dell'avere di vecchiaia degli assicurati attivi del collettivo uscente in rapporto all'avere di vecchiaia complessivo di tutti gli assicurati per i quali era stata costituita la riserva di fluttuazione di valore.

2. Se tutte le persone assicurate attive, incluso eventuali beneficiari di rendita, passano a un nuovo istituto di previdenza, ha luogo il trasferimento della loro quota di fondi liberi e riserve di fluttuazione di valore. Un eventuale disavanzo viene dedotto individualmente dall'avere di vecchiaia degli assicurati attivi, fermo restando che non deve essere ridotto l'avere di vecchiaia minimo LPP.

3. Gli accantonamenti attuariali del comparto di investimenti vengono liquidati pro quota purché vengano trasferiti anche i corrispondenti rischi attuariali.

## **Art. 6 Piano di ripartizione**

La ripartizione individuale della quota di fondi liberi o di disavanzo (sottocopertura) spettante agli assicurati attivi o ai beneficiari di rendita ha luogo in misura proporzionale agli averi di vecchiaia (alla data di riferimento della liquidazione parziale o alla precedente data di uscita).

## **Art. 7 Procedura**

1. I fatti essenziali quali la fattispecie della liquidazione parziale di un comparto di investimenti o della cassa di previdenza o della Fondazione o quella della liquidazione totale di una cassa di previdenza, l'ammontare dei fondi liberi, delle riserve di fluttuazione di valore o del disavanzo, la cerchia di persone interessate e il piano di ripartizione vengono registrati per iscritto sotto forma di delibera del Consiglio di fondazione. Nel caso di casse di previdenza «vuote» tale delibera non è necessaria.

2. Non appena la delibera del Consiglio di fondazione è stata presa e il piano di ripartizione redatto, la Fondazione comunica per iscritto a tutte le persone interessate (assicurati attivi e beneficiari di rendita) il motivo della liquidazione parziale, la cerchia delle persone interessate, l'ammontare dei fondi liberi, le riserve di fluttuazione di valore o il disavanzo, la quota individuale o collettiva e il piano di ripartizione. La Fondazione informa anche in modo tempestivo e completo in merito all'eventuale pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'informativa, le persone interessate hanno il diritto di consultare gli atti presso la Fondazione, in particolare il piano di ripartizione nel rispetto della protezione della personalità dei singoli destinatari, ed eventualmente presentare un ricorso contro la delibera del Consiglio di fondazione. Se le differenze esistenti non possono essere risolte di comune accordo, il Consiglio di fondazione riconosce alle persone interessate un termine di 30 giorni per sottoporre i requisiti, la procedura e il piano di ripartizione, alla verifica dell'autorità di vigilanza che emette una decisione in merito.



- 3.** Se il piano di ripartizione diventa efficace dal punto di vista giuridico, viene messo in atto. Il piano di ripartizione diventa efficace dal punto di vista giuridico quando
- non viene presentato alcun ricorso oppure
  - tutti i ricorsi sono stati risolti di comune accordo o nessuna delle persone interessate si è rivolta all'autorità di vigilanza entro il termine prestabilito di 30 giorni oppure
  - è stata emessa una decisione con piena efficacia giuridica in merito ai requisiti, alla procedura e al piano di ripartizione dell'autorità di vigilanza (attestazione della forza di cosa giudicata).
- 4.** Se il datore di lavoro non ha corrisposto tutti i contributi dovuti entro l'avvio della liquidazione parziale o totale oppure è stata aperta a suo carico una procedura fallimentare o analoga, l'importo insoluto viene provvisoriamente saldato con il conteggio dei fondi liberi tramite una corrispondente rettifica del valore. Se l'importo detratto può essere ripagato successivamente per intero o in parte dal datore di lavoro o dal fondo di garanzia, i diritti delle persone interessate vengono ricalcolati e corrisposti al netto dei fondi già trasferiti.
- 5.** Per eventuali spese straordinarie nell'ambito di una liquidazione parziale o totale, è possibile che vengano addebitati costi aggiuntivi alla cassa di previdenza interessata o imputati ai suoi utili.
- 6.** I casi non esplicitamente disciplinati dalle presenti disposizioni vengono gestiti dalla Fondazione nel rispetto delle prescrizioni di legge.

**7.** In caso di scioglimento della Fondazione (liquidazione totale ai sensi dell'art. 53c LPP), l'autorità di vigilanza decide se le condizioni e la procedura sono adempiute e approva il piano di ripartizione.

**8.** L'ufficio di revisione verifica la corretta esecuzione e l'esito viene registrato per iscritto in un rapporto annuale indirizzato al Consiglio di fondazione.

#### **Art. 8 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento sulla liquidazione parziale entra in vigore il 1° gennaio 2021 con l'approvazione dell'autorità di vigilanza competente e sostituisce quello del 1° gennaio 2010. Liquidazioni parziali o totali con data di riferimento antecedente il 1° gennaio 2021 devono essere eseguite ai sensi del Regolamento sulla liquidazione parziale e totale del 1° gennaio 2010. Il Consiglio di fondazione può modificare il Regolamento sulla liquidazione parziale in qualsiasi momento con riserva di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. Per l'interpretazione del presente Regolamento fa stato il testo tedesco.

Aarau, 5 novembre 2020





